



COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia di PAVIA

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE

N. 3 del 21/07/2026

Prot. n. _____

OGGETTO : Misure temporanee per la tutela della salute pubblica, della quiete dei residenti, della sicurezza urbana e della civile convivenza, interessate da fenomeni reiterati di aggregazione notturna, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

PREMESSO

- ✓ che l'Amministrazione Comunale è tenuta a garantire la tutela della salute pubblica, della quiete dei residenti, della vivibilità degli spazi pubblici e della civile convivenza, adottando, nei casi previsti dall'ordinamento, i provvedimenti necessari a fronteggiare situazioni eccezionali che incidano sulla qualità della vita della comunità locale;
- ✓ che negli ultimi anni sono progressivamente aumentate le segnalazioni concernenti fenomeni di aggregazione nelle ore serali e notturne presso Piazza Primo Maggio- Piazza Italia - Piazzale del Cimitero Comunale - Via Roma - Parco pubblico di Via di Vittorio - aree pubbliche aperte ricomprese nei predetti comparti - Via Aldo Moro, nel tratto corrispondente all'area della Casetta dell'Acqua, con conseguenti disturbi alla quiete pubblica e al riposo dei residenti;

VISTA

l'Istruttoria Tecnica predisposta dal Responsabile del Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana, dalla quale emerge un quadro documentato e persistente di criticità derivante dalla reiterazione del fenomeno sopra descritto;

PRESO ATTO

che il procedimento amministrativo è stato sviluppato mediante attività istruttoria comprendente:

- acquisizione ed esame delle segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale;
- sopralluoghi effettuati dal personale della Polizia Locale;
- servizi di controllo programmati nelle fasce orarie interessate dal fenomeno;
- analisi delle immagini registrate dall'impianto comunale di videosorveglianza;
- valutazione degli elementi complessivamente acquisiti nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO

- ✓ che l'attività istruttoria ha evidenziato la presenza di un fenomeno reiterato di aggregazione notturna caratterizzato dalla permanenza di numerosi soggetti nelle aree sopra indicate fino a tarda notte, accompagnata da schiamazzi, urla, diffusione di musica ad alto volume, utilizzo improprio degli spazi pubblici e presenza di numerosi veicoli, con conseguente compromissione della quiete dei residenti e della normale fruibilità delle aree pubbliche;
- ✓ che tale fenomeno risulta frequentemente accompagnato dal consumo di bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro e lattine, nonché dall'abbandono dei relativi contenitori sulle aree pubbliche, con conseguente degrado urbano, potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e compromissione del decoro e della fruibilità degli spazi pubblici;
- ✓ che il fenomeno presenta carattere continuativo e si ripete con frequenza tale da determinare un concreto pregiudizio alla salute pubblica, intesa anche quale tutela del riposo e del benessere psicofisico della popolazione residente;

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che **nel corso dell'attività istruttoria** sono stati rilevati, in alcune circostanze, episodi riconducibili ad alterchi tra alcuni dei soggetti presenti nelle aree interessate dal fenomeno di aggregazione;
- che tali episodi, documentati esclusivamente mediante riprese video prive di registrazione audio, **non consentono di qualificare con certezza la natura dei fatti sotto il profilo penalistico**, né di affermare la sussistenza di specifiche fattispecie di reato;
- che gli stessi costituiscono tuttavia un ulteriore elemento sintomatico del clima di tensione che talvolta si determina durante le predette aggregazioni e confermano un utilizzo improprio degli spazi pubblici nelle ore serali e notturne;

RILEVATO altresì,

- che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 1° febbraio 2017, n. 2611, ha affermato che l'ente locale può essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti alla propria colpevole inerzia qualora, pur essendo a conoscenza di una situazione lesiva dei diritti fondamentali dei residenti, ometta di esercitare i poteri attribuiti dall'ordinamento per prevenirla o contenerla, con particolare riferimento alla tutela del diritto al riposo, alla salute e alla normale esplicazione della vita privata e familiare;
- che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite e dell'accertata reiterazione dei fenomeni descritti, l'Amministrazione comunale non può mantenere un atteggiamento di inerzia, dovendo attivare gli strumenti amministrativi previsti dall'ordinamento, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, al fine di prevenire il protrarsi della situazione di pregiudizio per la salute pubblica, la quiete dei residenti, la sicurezza urbana e la civile convivenza;

CONSIDERATO

altresì, che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Sezione I, con sentenza 19 maggio 2021, n. 1214, ha riconosciuto la legittimità del ricorso agli strumenti contingibili e urgenti

previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 per fronteggiare fenomeni di "malamovida", evidenziando come, in presenza di una documentata situazione di grave e reiterata compromissione del diritto alla salute, al riposo e alla quiete dei residenti, l'Amministrazione comunale sia tenuta ad adottare misure temporanee, proporzionate e adeguatamente motivate, anche limitative dell'utilizzo dei plateatici e delle attività maggiormente incidenti sulle immissioni acustiche, nelle more dell'adozione di una disciplina regolamentare organica;

RILEVATO altresì

- che i servizi di controllo effettuati dalla Polizia Locale hanno evidenziato come la sola presenza degli operatori determini una temporanea attenuazione del fenomeno, il quale tende tuttavia a ripresentarsi con le medesime modalità al termine dei controlli;
 - che le ordinarie attività di vigilanza e gli strumenti amministrativi normalmente previsti dall'ordinamento si sono rivelati, allo stato, non sufficienti a prevenire efficacemente il ripetersi della situazione;
-

VISTA

che la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, come recepita nell'ordinamento nazionale, ammette l'introduzione di limitazioni e prescrizioni incidenti sull'esercizio delle attività economiche quando esse risultino giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, ricomprendendo tra tali motivi, fra l'altro, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente urbano;

RITENUTO

che ricorrono i presupposti di contingibilità ed urgenza previsti dall'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, atteso il concreto pregiudizio arrecato alla salute pubblica, alla quiete dei residenti ed alla civile convivenza;

che le misure di seguito disposte risultano temporanee, proporzionate, adeguate e limitate alle sole aree interessate dal fenomeno, rappresentando il minor sacrificio possibile delle libertà individuali rispetto agli interessi pubblici da tutelare;

VISTI

- gli articoli 32 e 97 della Costituzione;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 7-bis e 50, comma 5;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

- l'Istruttoria Tecnica predisposta dal Responsabile del Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana;

ORDINA

che, a partire DAL 24 LUGLIO 2026 a tutto il 31 OTTOBRE 2026 al fine di tutelare la salute pubblica, la quiete dei residenti, la sicurezza urbana e la civile convivenza, nelle aree di:

- Piazza Primo Maggio;
- Piazza Italia;
- Piazzale del Cimitero Comunale;
- Via Roma;
- Parco pubblico di Via di Vittorio ;
- Via Aldo Moro, nel tratto corrispondente all'area della Casetta dell'Acqua;
- aree pubbliche aperte ricomprese nei predetti comparti;

è fatto divieto di:

1. **Divieto di vendita, somministrazione per asporto, di bevande in contenitori di vetro e lattine**, secondo quanto previsto dall'articolo 1.
2. **Divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora**, secondo quanto previsto dall'articolo 2.
3. **Divieto di porre in essere comportamenti idonei a disturbare la quiete pubblica**, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
4. **Divieto di utilizzare impropriamente gli spazi pubblici mediante attività ludiche incompatibili con la destinazione dei luoghi**, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
5. **Divieto di porre in essere comportamenti rumorosi connessi all'utilizzo dei veicoli**, secondo quanto previsto dall'articolo 5.
6. **Obblighi a carico degli esercenti**, secondo quanto previsto dall'articolo 6.
7. **Dare luogo a fenomeni di aggregazione notturna** idonei a determinare disturbo della quiete pubblica, pregiudizio alla sicurezza urbana e alla civile convivenza, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

La violazione dei divieti e degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, fatto salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge.

Art. 1 – Divieto di vendita, somministrazione per asporto, introduzione, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine

1. Dalle **ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo**, nelle aree individuate dal dispositivo della presente ordinanza, è vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine da parte:
 - degli esercizi di vicinato del settore alimentare;
 - dei pubblici esercizi;
 - delle attività artigianali autorizzate alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
 - delle medie e grandi strutture di vendita;
 - di ogni altro esercizio comunque autorizzato alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande.
 2. È consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei locali e delle aree esterne (plateatici) regolarmente autorizzate, purché il consumo avvenga all'interno delle medesime e nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate.
 3. È fatto divieto agli esercenti di consegnare ai clienti bottiglie di vetro o lattine destinate ad essere consumate all'esterno dei locali o delle aree esterne regolarmente autorizzate.
 4. È altresì vietato a chiunque introdurre, detenere ai fini del consumo o consumare bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine nelle aree individuate dalla presente ordinanza, nella fascia oraria di cui al comma 1, fatto salvo il consumo all'interno dei plateatici regolarmente autorizzati dei pubblici esercizi.
 5. Restano esclusi dal divieto di cui al comma precedente il trasporto di bottiglie o lattine integre destinato ad esigenze personali o domestiche, purché non finalizzato al consumo nelle aree interessate dalla presente ordinanza.
-

Art. 2

Divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora

1. Dalle **ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo**, nelle aree individuate dal dispositivo della presente ordinanza, è vietato utilizzare apparecchi di diffusione sonora portatili o installati su veicoli, quali casse acustiche, altoparlanti, impianti stereo, autoradio o altri dispositivi idonei a diffondere musica o suoni ad elevato volume.
 2. Il divieto si applica qualora l'utilizzo dei predetti dispositivi sia idoneo a disturbare il riposo dei residenti, la quiete pubblica o la normale fruizione degli spazi pubblici.
 3. Restano salve le attività preventivamente autorizzate dal Comune o espressamente consentite dalla normativa vigente.
-

Art. 3

Divieto di comportamenti idonei a disturbare la quiete pubblica

1. Dalle **ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo**, nelle aree individuate dal dispositivo della presente ordinanza, è vietato porre in essere comportamenti idonei a disturbare il riposo e la quiete dei residenti.

2. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazione del presente articolo:

- schiamazzi;
 - urla;
 - cori;
 - canti;
 - discussioni ad alta voce;
 - emissioni sonore volontariamente moleste;
 - qualsiasi altro comportamento che, per intensità, durata o modalità di svolgimento, determini disturbo alla quiete pubblica.
-

Art. 4

Divieto di utilizzo improprio degli spazi pubblici

1. Nelle aree individuate dal dispositivo della presente ordinanza è vietato utilizzare piazze, parcheggi, aree verdi, marciapiedi e spazi pubblici per attività incompatibili con la loro destinazione.
 2. In particolare è vietato:
 - giocare a pallone o svolgere attività ludiche che possano arrecare disturbo ai residenti;
 - occupare impropriamente aree destinate al transito o alla sosta;
 - utilizzare arredi urbani con modalità difformi dalla loro destinazione;
 - porre in essere comportamenti che ostacolino la libera e sicura fruizione degli spazi pubblici.
-

Art. 5

Divieto di comportamenti rumorosi connessi all'utilizzo dei veicoli

1. Dalle ore **23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo**, è vietato:
 - mantenere inutilmente il motore acceso;
 - effettuare accelerate o brusche ripartenze idonee a produrre rumori evitabili;
 - utilizzare impianti audio installati sui veicoli con volume idoneo a disturbare la quiete pubblica;
 - porre in essere qualsiasi comportamento connesso all'utilizzo dei veicoli che determini emissioni sonore evitabili.
 2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Codice della Strada qualora ricorrano le relative violazioni.
-

Art. 6

Obblighi degli esercenti

1. I titolari delle attività interessate dalla presente ordinanza sono tenuti:

- a) ad esporre copia della presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico;
 - b) ad informare la clientela circa le prescrizioni in essa contenute;
 - c) a non effettuare vendite o somministrazioni in violazione delle disposizioni della presente ordinanza;
 - d) a collaborare, per quanto di competenza, affinché non vengano poste in essere condotte contrastanti con le prescrizioni del presente provvedimento nelle immediate adiacenze dell'esercizio.
-

Art. 7

Divieto di dare luogo a fenomeni di aggregazione notturna

1. Dalle ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, nelle aree individuate dalla presente ordinanza, è vietato dare luogo a fenomeni di aggregazione notturna che, per numero dei partecipanti, modalità di occupazione degli spazi pubblici o comportamenti posti in essere, risultino idonei a determinare:

- a) disturbo della quiete pubblica;
- b) turbamento del riposo dei residenti;
- c) occupazione impropria delle aree pubbliche;
- d) pregiudizio alla sicurezza urbana e alla civile convivenza;
- e) violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

2. Gli organi di vigilanza dispongono l'immediata cessazione dei comportamenti vietati e ordinano l'allontanamento dei soggetti che, singolarmente o in gruppo, persistano nelle condotte di cui al comma 1.

3. La mancata ottemperanza all'ordine impartito dagli organi di vigilanza costituisce violazione della presente ordinanza, fatti salvi i casi in cui il comportamento integri ulteriori illeciti amministrativi o penali previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da **specifiche sanzioni amministrative previste dall'ordinamento per le singole condotte**, la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, da euro **25,00 ad euro 500,00**, con facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.

2. Resta impregiudicata l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative o penali previste dall'ordinamento qualora ne ricorrano i presupposti.
 3. Qualora la violazione integri una fattispecie di reato, trovano applicazione le disposizioni del Codice Penale e delle altre norme penali vigenti.
 4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente ordinanza sono demandati alla Polizia Locale, all'Arma dei Carabinieri e agli altri organi di polizia competenti ai sensi della normativa vigente.
-

Art. 9

Pubblicazione e comunicazioni

1. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.
 2. Copia della presente ordinanza è trasmessa:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pavia;
 - alla Questura di Pavia;
 - al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pavia;
 - alla Stazione Carabinieri competente per territorio;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - agli esercenti interessati.
-

Art. 10

Disposizioni finali e mezzi di impugnazione

1. La presente ordinanza acquista efficacia dal **24 Luglio 2026** e cessa di avere efficacia il **31 ottobre 2026**, salvo eventuale revoca anticipata o sostituzione con altro provvedimento motivato.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Vidigulfo 21/07/2026



Il Sindaco
Dott. Pietro Aristide Sfondrini

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Mayor, Pietro Aristide Sfondrini, written over a horizontal line.